



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO GALILEI"
Settore Tecnologico "G. Galilei" – "N. Pacassi" – Settore Economico "E. Fermi"**

Sede legale: via Puccini, 22 - 34170 – GORIZIA - tel. 0481.531452-530048 - fax 0481.53495

E-MAIL: gois008001@istruzione.it – PEC: GOIS008001@PEC.ISTRUZIONE.IT – SITO WEB: www.isitgo.it

Codice Fiscale: 80002640318

Codice meccanografico: GOIS008001

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO - a.s. 2018/2019

"Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione della L. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000" (ai sensi dell'art. 22, co. 4, lett. a4) CCNL 2016/18)

L'anno 2018, il mese di settembre, il giorno 12, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituzione Statale d'Istruzione Superiore "Galileo Galilei", in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,

VISTA la L. n. 33/1970;

VISTO il D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il CCNQ del 4/12/2017 art. 30;

VISTO il C.C.N.L. del 19/04/2018, biennio 2016/18, del personale del comparto Scuola;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

tra

la delegazione di parte pubblica

e

la RS.U. e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.

si conviene e si stipula la seguente Contrattazione Integrativa d'Istituto.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Art. 2 - Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dal 1 settembre 2018 e conserva validità al 31 agosto 2019. E' consentito alle parti la richiesta di rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.

2. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Dirigente scolastico, di seguito DS, provvede all'affissione di copia integrale delle stesse all'Albo d'Istituto e negli Albi sindacali di tutte le Sedi.

Art. 3 - Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica

1. In case di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi di istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 5 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si

incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro dieci giorni dal primo incontro.

3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per i quindici giorni successivi alla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

4. Il presente contratto rimane in vigore fino al successivo accordo integrativo in materia ferma restando la non validità di norme contrattate qualora non più recepite dal CCNL.

5. L' eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 4- Verifica dell'accordo

1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere, non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione, la verifica dello stato di attuazione.

2. Al termine della verifica Il contratto può essere modificato con una intesa fra le parti.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 - Relazioni sindacali

1. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

- a) informazione preventiva e successiva;
- b) partecipazione;
- c) contrattazione integrativa d'Istituto;
- d) conciliazione.

Art. 6 - Strumenti

1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- a) informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri e consegna della relativa documentazione almeno 3 giorni prima dell'incontro;
- b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
- c) contrattazione Integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 22 del CCNL 2016/18;
- d) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione delle controversie.

Art. 7 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni

1. I soggetti abilitati ad intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica: il DS;
- per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitarie (RSU) elette all'interno dell'Istituto e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) territoriali firmatarie del CCNL 2016/18, nella persona del segretario generale o di un suo delegato.

2. Le diverse delegazioni, in occasione di incontri formali, possono farsi assistere da esperti che non hanno titolo ad intervenire nella discussione che precede la specifica fase contrattuale. La loro presenza va preventivamente concordata e non deve prevedere oneri per l'Istituto.

Art. 6 - Strumenti

1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- a) informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri e consegna della relativa documentazione almeno 3 giorni prima dell'incontro;
- b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
- c) contrattazione Integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 22 del CCNL 2016/18;
- d) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione delle controversie.

TITOLO III

MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 8 - informazione e trasparenza

1. Il DS fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materie di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere - organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
2. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'Istituzione scolastica il DS metterà inoltre a disposizione della RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione il Piano Triennale dell'offerta formativa (PTOF) e le delibera del Consiglio di Istituto relative all'orario di funzionamento delle Sedi dell'Istituto.
3. Copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS) indicanti il n. , le attività, gli impegni orari e i relativi importi deve essere affissa all'albo e consegnata alla RSU, sempre nell'ambito del diritto all'informazione.

Art. 9 - informazione preventiva

1. Il DS fornisce l'informazione preventiva, e l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici dell'Istituto;
 - b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento di tutto il personale docente e non;
 - c) utilizzazione dei servizi sociali.
2. Sono materie di contrattazione integrative, art. 22 punto 4 lett. c, le seguenti:
 - c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
 - c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
3. L'informazione è fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Il DS nel primo mese dell'anno scolastico concorda un calendario di incontri informativi. La documentazione scritta sarà consegnata almeno tre giorni prima di ogni incontro.
5. Il calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all'art. 22 del CCNL 2016/18, è il seguente:
 - proposta di formazione delle sezioni/classi: entro giugno;
 - determinazione organici della scuola: febbraio/marzo;
 - modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF: settembre/ottobre;
 - utilizzazione dei servizi sociali: giugno;
 - modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali: settembre/ottobre;
 - contingente del personale per garantire i servizi minimi essenziali: settembre/ottobre;
 - attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: settembre/ottobre;
 - attività e progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione o con altre risorse: settembre/ottobre;
 - criteri di retribuzione/utilizzazione del personale impegnato in attività aggiuntive: settembre/ottobre

- criteri riguardanti le assegnazioni dei docenti ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, rientri pomeridiani: giugno;
- modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA: settembre/ottobre;
- individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS: ottobre/novembre;
- fruizione di permessi per l'aggiornamento: ottobre/novembre.

Art. 10 - Esame congiunto

1. Ciascuno dei soggetti di parte sindacale di cui all'art. 7 della presente contrattazione, ricevuta l'informazione preventiva, può chiedere, entro tre giorni dalla conclusione dell'incontro, un esame congiunto.
2. Il Dirigente scolastico informa gli altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le posizioni.

Art. 11 - Informazione successiva

1. Il DS fornisce informazione successiva sulle seguenti materie:
 - a) n. del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dal singolo istituto o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva d'istituto sull'utilizzazione delle risorse.
2. L'informazione successiva è fornita in appositi incontri:
 - a. n. del personale utilizzato nelle attività/progetti retribuiti con il FIS: di norma settembre;
 - b. criteri di individuazione, modalità di utilizzo del personale in progetti derivanti da accordi: di norma settembre;
 - c. verifica attuazione della contrattazione integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse: settembre.

Art. 12 - Contrattazione d'Istituto

1. La contrattazione di Istituto si svolge sulle seguenti materie:
 - 1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - 3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - 4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
 - 5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - 6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - 7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - 8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - 9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

Art. 13 - Procedure della contrattazione

1. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal DS anche se richiesti dalle RSU o dalle OO.SS. Ricevuta la richiesta per l'apertura della contrattazione, il DS convoca i soggetti sindacali.

2. All'avvio di ciascuna contrattazione le parti si comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti. Negli incontri successivi, relativi anche ad altre materie, la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se siano intervenute variazioni.
3. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutto gli operatori scolastici.
4. I contratti sottoscritti sono consegnati in copia alla RSU e alle OO.SS. che li affigge ai rispettivi Albi della RSU e delle OO.SS. Il D.S. ne curerà altresì l'affissione all'Albo dell'istituto e delle singole sedi/plessi.

Art. 14 - Tempi della trattativa

1. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono inviate alla RSU ed alle OO.SS. almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data f
2. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al D.S. da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 3 giorni dalla richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.
3. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU ed alle OO.SS. territoriali.
4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui così come previsto dall'art. 22 del CCNL 2016/18, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi e alle loro famiglie.
5. Il D.S. invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali di ogni convocazione.
6. Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri.

Art. 15 - Protocolli di intesa

1. Al fine di condividere la responsabilità delle decisioni sarà possibile sottoscrivere protocolli di intesa tra l'altro, sui criteri di:
 - a) godimento delle ferie (comprese le modalità di fruizione delle 6 giornate lavorative per il personale docente durante il periodo dello svolgimento dell'attività didattica);
 - b) concessione dei permessi brevi;
 - c) fruizione dei permessi per il diritto allo studio in riferimento alle indicazioni regionali.

TITOLO IV AGIBILITA' SINDACALE

Art. 16 - Diritto di informazione

1. Dovrà essere consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che sono affissi all'albo che attengono alle materie di contrattazione ed informazione preventiva e successiva.
2. Il D.S. assicurerà la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o email alla RSU o all'albo dell'istituto.

Art. 17 - Albo sindacale RSU

1. La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la propria attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale in servizio nell'Istituto.
3. Alla cura dell'albo provvederà la RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del DS.

Art. 18 - Albo sindacale delle OO.SS.

1. Nella sede centrale dell'istituto alle OO.SS. è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca.
2. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

3. Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro senza alcun visto preventivo da parte del D.S.

4. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, senza preventiva autorizzazione del DS, assumendosene la relativa responsabilità.

Art. 19 - Uso locali ed attrezzature

1. Alla RSU è consentito:

- a) di comunicare con il personale della scuola libero da impegno di servizio;
- b) per motivi di ordine sindacale l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice;
- c) è assicurato l'uso gratuito di un PC e di una stampante, compreso il libero utilizzo della posta elettronica per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato, compatibilmente con le esigenze di servizio e purché ciò non precluda l'attività di segreteria;
- d) l'utilizzo di un locale per le riunioni.

Art. 20 - Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.

1. Le organizzazioni sindacali territoriali possono inviare alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo sindacale, comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura del D.S. assicurare il loro recapito.

2. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno delle singole istituzioni scolastiche, è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

3. Le OO.SS., tramite la RSU, hanno diritto di acquisire, all'interno della scuola, informazioni per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza, alla medicina preventiva.

Art. 21 - Permessi sindacali retribuiti

1. Le tipologie di permessi sindacali sono definite dagli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del CCNQ del 4/12/2017 al quale si rimanda.

Art. 22 - Permessi sindacali non retribuiti

1. La RSU, così come le OO.SS., possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni di cui all'art. 15 del citato CCNQ.

Art. 23 - Delegati sindacali

1. I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola nell'istituto; questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dalle segreterie generali dell'organizzazione sindacale.

Art. 24 - Accesso agli atti

1. La RSU e le OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro 3 giorni dalla richiesta e comunque non oltre i 10 giorni.

3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a espressa richiesta dell'Amministrazione scolastica.

Art. 25 - Assemblee

1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area. 2.

1. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è indispensabile nella Sede Centrale la presenza delle seguenti figure professionali: il DSGA, 1 collaboratore scolastico, 1 addetto al centralino telefonico e un assistente amministrativo.
2. Il D.S. comunica al personale interessato ed espone all'albo d'Istituto l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
3. Nella comunicazione del personale da obbligare, il D.S. indicherà, in primo luogo, i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art. 30- Sorveglianza sui minori

1. Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio, i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

TITOLO VII
PATRONATO

Art. 31 - Patronato

1. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.
 2. Le OO.SS. su delega degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti relativi in ogni fase del procedimento che li riguarda.
- Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Rizzato Rossella


_____ 

I componenti della R.S.U.


LORENZO ADRIANO MANFROTTO

_____ 

URSI GIANLUCA

_____ 

PIRE PAOLO

_____ 

per la CISL- Scuola territoriale

_____ 

per la FLC - CGIL Scuola territoriale

per lo SNALS - CONFSAL territoriale

per la UIL- Scuola territoriale

per la GILDA- UNAMS territoriale
